



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO



CAMERA PENALE DI BOLZANO  
KAMMER DER SÜDTIROLER STRAFVERTEIDIGER

Prot. N. 1017/2020 U. del 15.05.2020  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO  
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

Bolzano, li 15.05.2020

**PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DAL 18.05.2020 AL 31.07.2020.**

La Presidente del Tribunale di Bolzano, il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Bolzano; il coordinatore dell'ufficio GIP/GUP presso il Tribunale di Bolzano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il Presidente del COA di Bolzano e il Presidente della CP di Bolzano;

1. visti il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 28/2020, le misure organizzative approvate dai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto in data 11.05.2020, le misure organizzative approvate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in data 11.05.2020, nonché le norme, circolari, raccomandazioni e documenti rispettivamente richiamati;
2. visti, in particolare, l'art. 12-bis D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. d) D.L. n. 28/2020, l'art. 3 delle misure organizzative approvate dai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto in data 11.05.2020;
3. considerato che le udienze di discussione finale, di audizione di testimoni, consulenti, periti o parti relative ai procedimenti per i quali è consentita la trattazione ai sensi dell'art. 3, co. 2, delle misure organizzative approvate dai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto in data 11.05.2020, sono celebrate in modalità telematica solo previo consenso delle parti ai sensi dell'art. 12-bis D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. d) D.L. n. 28/2020;
4. considerato che la legge non disciplina le modalità di raccolta del consenso delle parti e che, pertanto, lo stesso può essere prestato o negato anche in occasione delle udienze stesse;
5. considerato che ai sensi dell'art. 3, co. 3, lett. d) delle misure organizzative approvate dai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto in data 11.05.2020, al fine della celebrazione "in presenza" delle udienze di cui al punto sub 3., conseguente alla negazione del consenso alla trattazione "in remoto" o ad altra specifica ragione, è necessaria la previa specifica autorizzazione del Capo dell'ufficio giudiziario;
6. considerato che sussiste un'oggettiva impossibilità per le cancellerie di riorganizzare tempestivamente e "fuori udienza" i ruoli al fine di consentire la celebrazione "in presenza" delle udienze, discendente dalla necessità di procedere alle notificazioni degli eventuali rinvii agli imputati/indagati privi di difensore di fiducia e di raccogliere, caso per caso, la previa autorizzazione del Capo dell'ufficio giudiziario;

convengono quanto segue:

1. fino al 31.07.2020 tutte le udienze suscettibili di trattazione ai sensi dell'art. 3, co. 2, delle misure organizzative approvate dai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto in data 11.05.2020 sono celebrate "da remoto"; per le udienze per le quali deve essere raccolto il consenso alla celebrazione "da remoto" ai sensi dell'art. 12-bis D.L. n. 18/2020, come

Prot. Nr. 413/20
18 MAG 2020
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO AUSSCHUSS DER RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN



- modificato dall'art. 3, co. 1, lett. d) D.L. n. 28/2020 (discussioni finali in pubblica udienza o camera di consiglio, esame di testimoni, parti, consulenti o periti), le stesse sono intendersi "udienze filtro", da celebrarsi "in remoto" al solo fine di raccogliere il consenso o il rifiuto delle parti alla loro celebrazione con modalità telematica;
2. a tal fine il *link* per la partecipazione all'udienza da remoto verrà inviato all'indirizzo e-mail del difensore risultante dai registri istituiti presso il COA o, su espressa richiesta del difensore da far pervenire tempestivamente al singolo Giudice assegnatario a mezzo e-mail istituzionale (nome.cognome@giustizia.it), ad altro indirizzo e-mail specificamente indicato;
  3. per tutte le altre attività processuali previste dall'art. 12-bis, primo periodo, D.L. n. 18/2020, per le quali è consentita comunque la celebrazione dell'udienza "da remoto", ovvero per le attività processuali di cui all'art. 12-bis, ultimo periodo, D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. d) D.L. n. 28/2020, per le quali sia stato espresso il consenso, il Giudice procederà alla relativa trattazione o alla calendarizzazione delle attività concordate;
  4. in caso di mancanza del consenso alla celebrazione dell'udienza "da remoto" il Giudice disporrà il rinvio ad altra data, che, sentite le parti, potrà essere anteriore al 31.07.2020, in presenza di ragioni di particolare urgenza, comunque diverse da quelle che l'art. 132-bis disp. att. c.p.p. considera ai fini della priorità della trattazione;
  5. in caso di rinvio a data anteriore al 31.07.2020 la celebrazione dell'udienza sarà comunque subordinata all'autorizzazione da parte del Capo dell'ufficio giudiziario, o dal Presidente di Sezione all'uopo espressamente delegato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, lett. d) delle misure organizzative approvate dai Capi degli Uffici giudiziari del Distretto in data 11.05.2020, previa organizzazione di appositi ruoli d'udienza che garantiscano il contenimento del rischio di contagio e comunque tenendo presente la necessità della sanificazione dell'aula prima e dopo l'effettuazione dell'udienza, ovvero dei singoli incumbenti istruttori;
  6. il presente protocollo andrà revisionato con scadenze regolari in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, ad ogni modifica di legge o misura organizzativa che ne determini l'incompatibilità.



La Presidente del Tribunale

Dott.ssa Elsa Vesco

*E. Vesco*

Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP

Dott.ssa Carla Scheidle

*C. Scheidle*

Il Presidente del COA

Avv. Franco Biasi  
*F. Biasi*

Il Presidente della Sezione penale

Dott. Carlo Busato

*C. Busato*

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Giancarlo Bramante

*G. Bramante*

Il Presidente della CP di Bolzano

Avv. Paolo Fava

*P. Fava*

